

N. R.G. 111042/2008



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA  
(EX SEZIONE DISTACCATA DI GUASTALLA)

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Zompi  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 111042/2008 promossa da:

A [REDACTED] C [REDACTED] & M [REDACTED] SNC DI M [REDACTED] L [REDACTED] & C. (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] ([REDACTED]), elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORE

contro

G [REDACTED] D [REDACTED] S.R.L., con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Il procuratore della attrice chiede e conclude:

come da foglio da far parte integrante del verbale di udienza dell' 11.12.2014

Il procuratore della convenuta chiede e conclude:

"Piaccia al Signor Giudice Unico del Tribunale di Reggio Emilia, ex Sez. Distac. Di Guastalla, previe le declaratorie del caso e di legge, ogni contraria istanza disattesa e respinta:

IN VIA PRELIMINARE:

- ritenuta fondata la eccezione di incompetenza per territorio semplice a favore della competenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sez. Distac. di Guastalla, che si indica quale foro di conclusione ed

pagina 1 di 8

GIURETT

esecuzione del contratto e sede della soc. convenuta, disporre per la riassunzione della causa dinnanzi alla Sezione Distaccata di Guastalla;

- in alternativa: ravvisato, per ragioni di competenza per territorio, il diritto di G [REDACTED] D [REDACTED] alla avocazione in giudizio dinnanzi alla Sez. Distac, di Guastalla e la inosservanza di cui all'art.83-ter, Disp. Att. Cpc, giusta la tempestività della eccezione sollevata, disporre la trasmissione del fascicolo d'ufficio al Presidente del Tribunale affinché abbia a provvedere con decreto non impugnabile.

NEL RITO:

- DICHIARARE la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art.163 n.4 Cpc ovvero per mancata specifica indicazione della causa petendi;

- DICHIARARE la nullità della domanda di condanna al risarcimento dei danni per il mancato utilizzo del veicolo per cui è causa, per inammissibilità e/o improcedibilità della stessa per omessa specifica indicazione dei mezzi di prova, come previsto dall'art. 163 n.5 Cpc;

- RESPINGERE la domanda per declaratoria di risoluzione del contratto perché inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile, per assoluto difetto dei presupposti e, in particolare, per intervenuta successiva rivendita del veicolo <verbale udienza 16/5/2012>;

- RESPINGERE la domanda di risoluzione contrattuale proposta dall'attrice perché inammissibile e/o improcedibile per intervenuta rinuncia e/o decadenza dalla garanzia e prescrizione dell'azione.

NEL MERITO: previa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge:

IN VIA PRINCIPALE: RESPINGERE la domanda di risoluzione del contratto siccome proposta dall'attrice perché infondata in fatto ed in diritto per perfetta corrispondenza tra il bene promesso, alienato e consegnato, con piena assoluzione della convenuta;

IN VIA SUBORDINATA: RESPINGERE le domande tutte dell'attrice perché infondate in fatto ed in diritto, non provate o come meglio, con piena assoluzione della soc. G [REDACTED] D [REDACTED] Srl.

IN OGNI CASO ED IPOTESI: con vittoria di spese, anche generali, competenze ed onorari di lite, oltre CPA ed IVA, se ed in quanto dovuta.

Riservata la replica alla conclusionale avversaria.

Salvo ogni altro e diverso diritto."

#### FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 21.6.2006 la società A [REDACTED] C [REDACTED] & M [REDACTED] s.n.c. conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la società G [REDACTED] D [REDACTED] s.r.l. esponendo:

- che, in data 13.12.2002, essa attrice aveva acquistato dalla società convenuta il veicolo "IVECO EUROSTAR 440 E 48 - MECCANICA STRALIS" per il prezzo convenuto di € 55.500,00, IVA esclusa, integralmente corrisposto;

- che, avvenuta la consegna nel gennaio 2003, già durante il primo viaggio, il 25.2.2003, il veicolo aveva manifestato vizi tali da renderlo inutilizzabile, costringendo essa acquirente a consegnarlo alla officina IVECO B [REDACTED] P [REDACTED] & W [REDACTED] s.n.c. di Correggio indicata dalla società venditrice la quale aveva altresì pagato le spese delle riparazioni;
- che, ritirato l'automezzo, il secondo viaggio era stato effettuato il 3.3.2003 ma anche in quell'occasione il veicolo aveva manifestato dei problemi ed era stato quindi ricoverato nella officina IVECO di Correggio, che aveva provveduto alle riparazioni a spese della G [REDACTED] D [REDACTED];
- che, nei mesi successivi, continui guasti al cambio e alle apparecchiature elettroniche avevano impedito l'utilizzo costante del veicolo, rendendo necessarie continue soste presso l'officina IVECO di Correggio, sempre a spese della convenuta, fino a quando, il 23.7.2003, quest'ultima aveva provveduto a ritirare il veicolo per portarlo all'officina IVECO M [REDACTED] Spa di Genova al fine di tentare la definitiva risoluzione dei guasti;
- che il veicolo era stato riconsegnato solo nel giugno 2004, dopo ben 10 mesi di fermo, ma l'intervento non si era dimostrato risolutore, tant'è che già il 25.6.2004 l'automezzo aveva presentato un nuovo guasto;
- che la G [REDACTED] D [REDACTED] aveva ritirato personalmente il veicolo per provvedere alle riparazioni mediante l'officina IVECO di Genova, ove il mezzo era rimasto ricoverato altri tre mesi, fino al 24.10.2004;
- che, nonostante tale ulteriore intervento, il veicolo, una volta riconsegnato ad essa acquirente, aveva continuato a manifestare numerose e continue avarie, fino a quando, il giorno 16.12.2005, era rimasto in panne sull'autostrada in Germania, nei pressi di Kirchleim, ove il sig. C [REDACTED] A [REDACTED] insieme a due suoi dipendenti, era stato costretto ad andare a recuperarlo;
- che, sempre su indicazione della G [REDACTED] D [REDACTED], il veicolo era stato trainato presso la officina G [REDACTED] G [REDACTED] di San Vittorio di Gualtieri, ove era rimasto fino al gennaio 2006;
- che, in sintesi, a causa dei continui guasti il veicolo IVECO era rimasto inutilizzato per 74 giorni dal febbraio al luglio del 2003, per 154 giorni dall'agosto al dicembre 2003, per 161 giorni dal gennaio al giugno 2004, per 113 giorni dal giugno all'ottobre 2004, per altri 18 giorni tra novembre e dicembre 2004 e per 47 giorni dal gennaio al marzo 2005, risultando poi inutilizzabile dal 16.12.2005.

Su tali premesse la società attrice chiedeva che venisse disposta la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del venditore, con condanna dalla società convenuta alla restituzione del prezzo di vendita pari ad € 55.500,00, oltre interessi, ed al risarcimento dei danni che



indicava in € 60.651,06 a titolo di lucro cessante e in € 11.061,50 per danno emergente, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.

La società G [REDACTED] D [REDACTED], nel costituirsi in giudizio, eccepiva, via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Reggio Emilia per essere competente la Sezione Distaccata di Guastalla del medesimo Tribunale.

Sempre in via preliminare, eccepiva la nullità della citazione per indeterminatezza della *causa petendi* della domanda risarcitoria avanzata dall'attrice, nonché l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia *ex adverso* proposta per decorso dei termini di cui all'art. 1495 c.c..

Nel merito, eccepiva che la società attrice era stata informata che l'autocarro IVECO Eurostar 440 E 48 era veicolo di importazione dall'estero, che aveva percorso Km 18.000, ancorché "usato all'interno della ditta" e che era dotato di "meccanica STRALIS", caratteristiche in virtù delle quali lo stesso aveva un prezzo di particolare favore, con risparmio di € 40.000 rispetto ad un veicolo di serie.

Concludeva pertanto chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese.

Con provvedimento presidenziale del 28.5.2008, veniva disposta la trasmissione del fascicolo alla Sezione Distaccata di Guastalla.

Esperiti gli incumbenti di cui all'art. 183 c.p.c., il precedente G.I. ammetteva le prove orali richieste dalle parti nei limiti di cui all'ordinanza riservata del 19/11/2008.

Assunte le prove testimoniali e l'interpello delle parti, il G. I., in modifica delle precedente ordinanza del 20/04/11, rigettava la richiesta di C.T.U. e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 16/5/2012.

A seguito di sospensione del processo ai sensi dell'art. 6 D.L. n.74/2012 convertito in L. n.122/2012 e successivamente ai sensi dell'art. 11, co. 13 quater, L. 213/2012, infine, all'udienza dell'11.12.2014 il G.I., in funzione di giudice unico, tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni delle parti come indicate in epigrafe.

L'eccezione di nullità della citazione per "mancata specifica indicazione della causa pretendi" è infondata e va pertanto respinta.

L'atto introduttivo del presente giudizio, diversamente da quanto asserito dalla convenuta, reca, invece, un contenuto sufficientemente determinato a norma degli artt. 164 e 163 n. 3 e 4 c.p.c., in quanto contiene l'indicazione dell'oggetto della domanda in termini di *petitum* mediato (pagamento di una somma di danaro) e immediato (pronuncia di risoluzione del contratto e condanna della convenuta alla restituzione del prezzo nonché al risarcimento dei danni), nonché l'adeguata esposizione delle circostanze di fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento della domanda (presenza dei vizi nel

bene compravenduto; mancata eliminazione dei vizi da parte del venditore: inutilizzabilità del veicolo da parte dell'attrice).

Parimenti infondate le eccezioni della G. [redacted] D. [redacted] di prescrizione e decadenza dell'azione di garanzia proposta dalla società attrice.

Com'è pacifico, a seguito dei numerosi guasti subiti dall'autoveicolo IVECO dalla consegna (avvenuta nel gennaio 2003) fino al 16.12.2005, la G. [redacted] D. [redacted] sostenne le spese di ogni intervento di riparazione sul mezzo, provvedendo altresì ad indicare le officine ove effettuare le riparazioni, e ciò ben oltre i termini della garanzia contrattualmente assunta, avente durata di 12 mesi (doc. 1 att.).

Ebbene, tale condotta manifesta tacitamente ma in modo inequivoco il riconoscimento dei difetti da parte del venditore, che esonera il compratore dall'onere della tempestiva denuncia e determina anche l'interruzione del termine di prescrizione.

Nel caso di specie, la società G. [redacted] D. [redacted] ha ammesso di aver provveduto alle riparazioni sul mezzo – attraverso officine specializzate dalla stessa indicate - nel febbraio del 2003, nel luglio del 2003, nel novembre del 2003, nel giugno del 2004, nel dicembre 2004, nel gennaio 2005 e, infine, nel dicembre dello stesso anno, interrompendo così la prescrizione, mentre la società attrice ha notificato l'atto di citazione il 21.6.2006, quando dunque non era ancora nuovamente decorso il termine annuale di cui all'art. 1495 c.c. né, a maggior ragione, l'ordinario termine decennale.

Venendo dunque al merito, occorre anzitutto rilevare che, come riferito dalla società attrice nel corso del giudizio, in data 01.07.2009 l'autoveicolo IVECO oggetto di causa è stato alienato a terzi al prezzo di €.10.000 (vedi fattura di vendita n. 14/V del 01.07.2009 e certificato PRA).

Diversamente da quanto vorrebbe la convenuta, tale circostanza non comporta necessariamente la inammissibilità e/ improcedibilità della domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1492 c.c..

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la regola dettata dal terzo comma della norma citata, che esclude la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di compravendita nei casi di alienazione e/o trasformazione della *res vendita* affetta da vizi redibitori, "*deve essere ricondotta non tanto alla impossibilità obiettiva di ripristinare la situazione delle parti anteriore al contratto quanto alla volontà dell'acquirente, manifestata attraverso l'uso della cosa, di accettarla nonostante i vizi in quanto l'utilizzazione di essa si presenti come inequivocabilmente indicativa della predetta volontà*" (Cass. n. 22416/2004; Cass. n.1212/93; Cass. n.3500/98).

Ai sensi dell'art. 1492 comma 3 cod. civ., dunque, l'alienazione o la trasformazione della cosa non è di per sé sufficiente a precludere al compratore l'azione di risoluzione della vendita per vizi della cosa venduta (Cass., Sez. II, 6 giugno 1977, n. 2322; Cass. n. 489 del 15/01/2001).



Al contrario, la risoluzione sarà sempre esperibile nel caso in cui l'intervenuta alienazione o trasformazione del bene abbia avuto di mira lo scopo di ridurre il danno già insito nella cosa al momento della *traditio* e che - secondo l'apprezzamento del giudice di merito - non sia univocamente riconducibile alla (e significativo della) volontà dell'acquirente di accettare e trattenere la cosa (Cass. n. 5221/83; Cass. n. 3500/96 e da ult. Cass. n. 489/2001).

Nel caso che occupa, considerato che l'alienazione è avvenuta successivamente alla instaurazione del giudizio volto ad ottenere la risoluzione del contratto e a un prezzo notevolmente inferiore a quello di acquisto, ritiene questo Giudice che la stessa non manifesti in modo inequivoco la volontà dell'acquirente di accettare il bene ma, al contrario, costituisca un mero tentativo di ridurre le conseguenze pregiudizievoli dell'acquisto.

Ciò detto, i testi escussi [redacted] e [redacted] hanno confermato i numerosi e continui guasti presentati dall'autoveicolo compravenduto e i lunghi periodi di inutilizzabilità del mezzo necessari per effettuare le riparazioni.

Tali circostanze, peraltro, non sono state fatte oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta la quale si è limitata ad eccepire che l'acquirente sarebbe stata perfettamente a conoscenza, fin dal momento della conclusione del contratto di compravendita, del fatto che il veicolo era un "prototipo" o comunque un "veicolo sperimentale".

L'assunto non può essere condiviso.

Ed invero, il contratto di compravendita del 13.12.2002 espressamente qualifica il veicolo IVECO EUROSTAR come "veicolo d'importazione" e come usato, ma non fa alcuna menzione alla natura "sperimentale" dello stesso (doc. I conv.).

Né tale natura può presumersi sulla base del prezzo di acquisto, pari ad €. 55.500 oltre IVA, il quale potrà forse risultare inferiore al prezzo di mercato di veicoli simili ma di certo non appare un prezzo vile. In ogni caso, con il predetto contratto la società venditrice ha garantito il buon funzionamento del motore e del cambio elettrico per 12 mesi, di tal che deve escludersi *per tabulas* che - come invece sostenuto dalla G [redacted] D [redacted] - l'acquirente possa aver rinunciato alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c..

Ciò detto, i vizi da cui risultava affetto l'autoveicolo IVECO senz'altro appaiono di gravità tale da renderlo inidoneo all'uso cui era destinato e da diminuirne in modo apprezzabile il valore, ove si consideri che gli stessi hanno inciso sulla stessa idoneità del mezzo a circolare (pacifico, infatti, che il veicolo sia più volte rimasto in panne).

Ricorrendo i presupposti richiesti dagli artt. 1490 e 1492 c.c., merita dunque accoglimento la domanda di risoluzione del contratto per cui è causa.

Alla risoluzione consegue la condanna della convenuta G. [redacted] D. [redacted] alla restituzione della prezzo di vendita dell'autoveicolo, pari ad €. 55.500. Come richiesto dalla stessa attrice, da tale importo dovrà essere decurtato il ricavato ottenuto dalla società A. [redacted] C. [redacted] a seguito della alienazione del medesimo veicolo a terzi, pari da €. 10.000, IVA esclusa (vedi fattura 14/V del 01.07.09).

Ciò in quanto, nella fattispecie, stante l'impossibilità di restituzione al venditore del bene compravenduto, deve applicarsi il principio secondo il quale, nei limiti in cui, nonostante i vizi, la cosa abbia fornito utilità al compratore, non potendo gli effetti restitutori essere disposti, dovranno essere ordinati per equivalente (Cass. n. 18202 del 2013).

Conseguentemente, come richiesto dall'attrice, la convenuta deve essere condannata alla restituzione della minor somma di €. 45.500,00 (€. 55.500- €. 10.000), oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, in assenza di prova certa della mala fede dell'*accipiens*.

Venendo alla conseguente domanda di risarcimento del danno patrimoniale, all'attrice devono essere riconosciute le spese sostenute per gli interventi di recupero del mezzo effettuati in occasione dei numerosi guasti dello stesso, dettagliatamente quantificate in citazione e che appaiono congrue e, almeno in parte, documentate (doc. 11 conv.), per un totale di €. 8.220,20.

La domanda dell'attrice di pagamento anche del costo del bollo per gli anni 2003, 2004 e 2005 non può invece trovare accoglimento ove si consideri che, nonostante i numerosi e prolungati periodi di fermo, il veicolo è stato comunque utilizzato dalla società A. [redacted] C. [redacted].

Neppure può essere riconosciuto il risarcimento del danno da lucro cessante.

Ed invero, in sede di interpello M. [redacted] L. [redacted], legale rappresentante della società attrice, ha dichiarato che, a seguito dei numerosi guasti del veicolo IVECO, la società fu costretta, nella primavera del 2003, a reperire un altro automezzo in sua sostituzione.

La circostanza è stata ammessa anche dall'altro legale rappresentante, C. [redacted] A. [redacted], il quale sul punto ha riferito: *"l'impossibilità di utilizzare questo veicolo ci indusse all'acquisto di un mezzo sostitutivo: si trattava di un IVECO Eurostar che acquistammo nel corso del 2003"*.

Deve pertanto ritenersi che la società attrice si sia tempestivamente attivata per evitare l'insorgere di un danno da lucro cessante, dotandosi di un altro mezzo, identico a quello difettoso, da utilizzare in sua sostituzione.

La circostanza risulta confermata anche dai bilanci allegati (docc. 21-22) relativi agli esercizi 2003, 2004 e 2005, dai quali non risulta una significativa riduzione degli utili.

In ogni caso, in base al principio della *compensatio lucri cum damno*, nulla può essere riconosciuto all'attrice a fronte della disponibilità (e dell'effettivo utilizzo, seppure limitato) del mezzo

compravenduto per un periodo di complessivi sette anni, che esclude ragionevolmente ogni pregiudizio.

Concludendo, i danni subiti dalla società attrice vanno liquidati nella somma complessiva di € 8.220,20.

Trattandosi di debito di valore, il detto importo va rivalutato, secondo le variazioni degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati su base nazionale, con decorrenza dal 01.06.2004 (data intermedia fra quelle dei singoli esborsi) alla data della presente decisione, e ciò al fine di adeguare la prestazione risarcitoria all'effettivo valore del bene perduto (Cass.n.1712/1995).

In applicazione dei principi esposti nella citata pronuncia della Suprema Corte, sulla somma di €8.220,00 rivalutata di anno in anno, vanno corrisposti, per lo stesso periodo, anche gli interessi legali, riconosciuti a titolo di liquidazione equitativa del danno da ritardo, che va pure risarcito stante il pregiudizio derivato al creditore dal mancato tempestivo godimento della somma a lui spettante.

Sulla somma come sopra determinata sono altresì dovuti gli interessi legali dalla decisione al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014.

**P. Q. M.**

Definitivamente decidendo:

1)-in accoglimento della domanda proposta dalla società A [REDACTED] C [REDACTED] e M [REDACTED] s.n.c., risolve il contratto di compravendita dedotto in giudizio per grave inadempimento della società convenuta;

2)-conseguentemente condanna la convenuta G [REDACTED] D [REDACTED] al rimborso, a favore della società attrice, della somma di €45.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della ulteriore somma di €8.220,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data del 01.06.2004 a quella delle presente decisione e interessi di legge maturati nel medesimo periodo sulla sorte capitale progressivamente rivalutata, oltre gli ulteriori interessi di legge dalla decisione al saldo;

3)-condanna la società convenuta al rimborso, a favore dell'attrice, delle spese di lite che liquida in € 524,30 per esborsi e in € 13.430,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CA.

Reggio Emilia, 25.3.2015

Il Giudice  
Chiara Zompi